

Notiziario

del'Ordine degli Avvocati di Genova

Maggio Agosto 2015 n. 2



SOMMARIO

*Formazione continua
Regolamento del C.O.A. di Genova*

II

*Tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari
e contestuale iscrizione alla pratica forense*

VIII

Formazione continua

Regolamento del C.O.A. di Genova

**Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova,
nelle sedute del 18 ottobre 2007 e 17 aprile 2008, 24 settembre e 15 ottobre 2009, 2 dicembre 2010,
10 febbraio 2011, 18 aprile 2013, 16 gennaio 14, 17 febbraio 2014 (prorogata possibilità adeguamento
per rispettivamente per triennio 2008, 09, 10 e triennio 2011, 12, 13) e 15 gennaio 2015**

- **visto** il Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007;
- **vista** la Relazione Illustrativa al Regolamento per la Formazione continua che il Consiglio Nazionale Forense ha licenziato nel corso della seduta amministrativa del 20 settembre 2007,
- **vista** la legge di riforma professionale 21 dicembre 2012, n. 247,
- **visto** il Regolamento n. 6, per la formazione continua approvato dal CNF il 16 luglio 2014,
- **visto** l'accorpamento del COA di Chiavari a quello di Genova,
- **ritenuto che** la partecipazione agli eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine consente l'acquisizione dei c.d. crediti formativi solo ed in quanto si partecipi all'intero evento, ove per "intero evento" si intende, anche qualora questo sia articolato in più sessioni, la presenza ad (almeno) una intera sessione (es. mattutina o pomeridiana), con il riconoscimento dei crediti relativamente a quella sola sessione (es. mattutina o pomeridiana). Infatti, sebbene la valutazione compiuta dal Consiglio dell'Ordine in sede di riconoscimento dei crediti da attribuire ad ogni singola iniziativa (seminario, congresso, dibattito etc.) sia determinata, anche, in base alla durata dell'evento (normalmente un credito ogni ora), ciò non significa che la partecipazione degli Avvocati ai fini del riconoscimento dei c.d. crediti formativi, possa avvenire su base oraria (cioè sul tempo di permanenza del singolo avvocato presso la sede congressuale). Una interpretazione volta a consentire una partecipazione oraria o a tempo, infatti, si porrebbe in contrasto non solo con lo spirito complessivo della novella voluta dal Consiglio Nazionale Forense (Reg. 13 luglio 2007 e Relazione di accompagnamento), ma pure, e soprattutto, con la dignità ed il decoro della nostra professione e, conseguentemente, con la dignità ed il decoro del nostro aggiornamento professionale, che vogliamo serio e proficuo (cfr. anche Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6, art. 19, co. 5).

ha approvato/modificato/integrato/aggiornato

l'allegata **TABELLA di CONVERSIONE**

della partecipazione agli eventi formativi sottodescritti, che si applicherà dal 1 febbraio 2015

in CREDITI

(tabella valide per gli Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio, iscritti all'Ordine di Genova)

| TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA | SINO AL 31-1-2015 | A PARTIRE DAL 1-2-2015 (per le parti non modificate rimangono in vigore i criteri adottati sino al 31-1-15) |
|--|---|---|
| <p>§ 1 PARTECIPAZIONE ad eventi (c.d. formativi) accreditati (art. 3, n. 3) dal COA o dal CNF (art. 3, n. 1), oppure da Ordini forensi comunitari, o anche non accreditati svolti in Italia o all'estero (art. 6, n. 3 Reg. CNF 6/14):</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi aggiornamento (art. 3, lett. a) - masters (art. 3, lett. a) - seminari (art. 3, lett. a) - convegni (art. 3, lett. a) - giornate di studio (art. 3, lett. a) - tavole rotonde (art. 3, lett. a) - commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b) - gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b) - commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b) - altri eventi specificamente individuati da CNF o COA (es. partecipazione a redazione di - riviste locali o iscrizione alla Scuola Forense per i patrocinatori) (art. 3, lett. c) | <p>1 credito per ogni ora di partecipazione all'<i>evento formativo</i> e max 24 crediti per ogni singolo evento formativo (art. 3, n. 2).</p> <p>I crediti acquisiti nei singoli eventi formativi sono cumulabili annualmente anche con quelli indicati al § 2.</p> | <p>Corsi base: mezza giornata da 1 a 3 c.f. intera giornata da 2 a 4 c.f.</p> <p>Corsi specialistici: mezza giornata: da 2 a 4 c.f. intera giornata o più giornate da 6 a 20 c.f.</p> |

| TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA | SINO AL 31-1-2015 | A PARTIRE DAL 1-2-2015 (per le parti non modificate rimangono in vigore i criteri adottati sino al 31-1-15) |
|--|---|--|
| <p>§ 2 SVOLGIMENTO di RELAZIONI o LEZIONI: ad eventi (c.d. “attività formative”) accreditati (art. 3, n. 3) dal COA o CNF (art. 4, lett. a) o ad eventi non accreditati, anche svolte all’estero e debitamente documentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - corsi aggiornamento (art. 3, lett. a) - masters (art. 3, lett. a) - seminari (anche tenuti <i>a latere</i> di corsi universitari) (art. 3, lett. a) - singole lezioni in corsi universitari - convegni (art. 3, lett. a) - giornate di studio (art. 3, lett. a) - tavole rotonde (art. 3, lett. a) - commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b) - gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b) - commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b) - altri eventi specificamente individuati da CNF o COA (art. 3, lett. c) - Scuole di specializzazione (art. 4, lett. a) ... | <p>Cumulabili annualmente tra loro e cumulabili annualmente anche con quelli indicati al § 1:</p> <p>.... max 12 crediti annui per le attività indicate all’art. 3, lett. a #</p> <p>.... max 12 crediti annui per le attività indicate all’art. 3, lett. b *</p> <p>.... max 12 crediti annui per le attività indicate all’art. 3, lett. c *</p> <p>.... max 12 crediti annui per le attività indicate all’art. 4, lett. a #</p> <p># 3 crediti per ogni intervento inferiore all’ora (meno 1 credito rispetto a quelli previsti per la partecipazione all’evento formativo nel quale si inserisce la relazione)</p> <p>* valutazione specifica, rimessa al COA</p> | <p>Idem precedente criterio (si veda tabella a sx, salvo quanto <i>infra</i>)</p> <p>1 c.f. per ogni attività con un max di 12 c.f. all’anno (artt. 12 e 19 co. 3, lett. a) Reg. CNF n. 6/2014)</p> <p>.....max 10 c.f. annui</p> <p>.....max 10 c.f. annui</p> <p>.....max 10 c.f. annui</p> <p>.....max 10 c.f. annui</p> <p>Criterio non più applicabile</p> |
| <p>§ 3 PUBBLICAZIONI (art. 4, lett. b):</p> <ul style="list-style-type: none"> - articoli - libri - saggi - commentari - monografie - trattati | <p>Valutazione su base annua, cumulabilità tra loro* e comunque</p> <p>....per tutte le pubblicazioni nell’anno, max 18 crediti ogni anno</p> <p>*quantificazione del numero dei crediti per ogni singola pubblicazione rimessa al COA</p> | <p>Il CNF è competente a valutare le pubblicazioni a diffusione nazionale in materie giuridiche e forensi (art. 16, co. 4, lett. b) Reg. CNF n. 6/2014)</p> <p>.....max 12 c.f. annui (da 1 a 3* c.f. per ogni scritto e da 1 a 5* c.f. per ciascuna monografia)</p> <p>*quantificazione del numero dei crediti per ogni singola pubblicazione rimessa al COA</p> |
| <p>§ 4 CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PRESSO ISTITUTI UNIVERSITARI o ENTI EQUIPARATI (art. 4, lett. c) Contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con Università o Enti equiparati.....</p> | <p>Valutazione su base annua, cumulabilità in caso di pluralità di contratti nello stesso anno solare*</p> <p>*max 24 crediti annui (valutazione in base alle ore di insegnamento previste dal/dai contratto/i di insegnamento, rimessa al COA).</p> | <p>.....max 10 c.f. annui*</p> <p>*valutazione in base alle ore di insegnamento previste dal/dai contratto/i di insegnamento, rimessa al COA.</p> |

| <p>TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA</p> | <p>SINO AL 31-1-2015</p> | <p>A PARTIRE DAL 1-2-2015 (per le parti non modificate rimangono in vigore i criteri adottati sino al 31-1-15)</p> |
|--|--|---|
| <p>§ 5 RICERCATORI SENZA INCARICO DI INSEGNAMENTO (art. 5, n. 1)</p> <p>Ricercatori in materie giuridiche senza incarico di insegnamento</p> | <p>...18 crediti annui</p> | <p>...nessun credito</p> |
| <p>§ 6 COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO DI AVVOCATO (art. 4, lett. d), CONCORSO IN MAGISTRATURA E CONCORSI DI RILEVANZA GIURIDICO FORENSE (art. 12, lett. e) Reg. CNF 6/14).....</p> | <p>...per l'intera durata 24 crediti, di cui sei in deontologia (valutazione annua, ripetibile nel triennio)</p> | <p>Esame di abilitazione professione forense 10 c.f. annui (art. 19, co. 3, lett. e) Reg. CNF n. 6/2014)</p> <p>Per la partecipazione al concorso per uditore giudiziario la competenza al riconoscimento dei crediti formativi è rimessa al CNF (art. 16, co. 4, lett. e) Reg. CNF n. 6/2014)</p> |
| <p>§ 7 ATTIVITÀ DI STUDIO E AGGIORNAMENTO SVOLTE IN AUTONOMIA NELL'AMBITO DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE (art. 4, lett. e); (art. 12, lett. f) Reg. CNF 6/14)</p> | <p>...max 12 crediti annui (valutazione specifica, rimessa al COA, <i>preventiva autorizzazione CNF o COA</i>)</p> | <p>mezza giornata: da 1 a 3 c.f. intera giornata: da 2 a 4 c.f. (art. 19, co. 1 Reg. CNF n. 6/2014)</p> <p>E comunque max di 10 c.f. annui (art. 19, co. 3, lett f, Reg. CNF n. 6/2014)</p> |
| <p>§ 8 ATTIVITÀ AUSILIARIA ALLA FORMAZIONE (es. Corsi di lingua straniera, informatica etc.)</p> | <p>...max 12 crediti annui dietro conseguimento di attestato (valutazione rimessa al COA)</p> | <p>mezza giornata: da 1 a 3 c.f. intera giornata: da 2 a 4 c.f. (art. 19, co. 1, Reg. CNF n. 6/2014)</p> |
| <p>§ 9 ESONERO/DISPENSA (su domanda al COA quando prevista) (art. 5, nn. 1 e 2 e art. 11 L. 247/12): - Professori in materie giuridiche di I e II fascia (°) - Ricercatori in materie giuridiche (°)</p> <p>- gravidanza e parto (Λ).....</p> <p>- maternità/paternità (figli minori) (#).....</p> | <p>... (°) l'obbligo formativo residua per l'aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e ord. professionale</p> <p>... (Λ) è previsto un esonero dall'obbligo formativo per un tempo massimo di 12 mesi. L'inizio e la fine di detto periodo dovranno essere comunicati al Consiglio. Per comprovate ragioni detto periodo può essere ampliato</p> <p>... (#) crediti obbligatori ridotti della metà sino al terzo anno dalla nascita</p> | <p>Idem precedente criterio (si veda tabella a sx)</p> |

| TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA | SINO AL 31-1-2015 | A PARTIRE DAL 1-2-2015 (per le parti non modificate rimangono in vigore i criteri adottati sino al 31-1-15) |
|--|---|---|
| <p>- grave malattia*</p> <p>- infortunio*</p> <p>- condizioni personali*</p> <p>- interruzione per periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale (anche ai sensi dell'art. 14, lett. c Reg. CNF n. 6/2014)*</p> <p>- trasferimento dell'attività professionale all'estero*</p> <p>- forza maggiore*</p> <p>- altre ipotesi indicate dal CNF*</p> <p>Avvocati dopo 25 anni di iscrizione all'albo o compimento del 60esimo anno di età, componenti di organi con funzioni legislative e componenti del parlamento europeo (*)</p> | <p>...*ad istanza di parte; modalità dell'esonero valutata dal COA caso per caso.</p> <p>...(*) senza necessità di formulare istanza.</p> | |
| <p>§ 10 MOBILITÀ DEI CREDITI NEL TRIENNIO 2008-2010 La valutazione del numero dei crediti avviene su base triennale. Qualora nel primo o nel secondo anno si sia accumulato un numero di crediti superiore rispetto al numero minimo obbligatorio richiesto dal regolamento CNF, i crediti in eccedenza possono ambulare (rispettivamente) al secondo o al terzo anno. In ogni anno solare, comunque, nonostante l'ambulatorietà dei crediti, devono essere acquisiti i crediti minimi obbligatori.</p> | | <p>Si veda § 14</p> |
| <p>§ 11 (a decorrere dal corso 2009) SCUOLA FORENSE "DE ANDRÈ"....</p> | <p>... 24 crediti annui (3 crediti ogni ora per le lezioni; 1 credito ogni ora per le correzioni di atti o pareri). Il riconoscimento avviene al termine del corso, sulla base delle indicazioni fornite dalla Scuola stessa.</p> | <p>... 10 c.f. annui (art. 12, co. 1, lett. a) e art. 19, co. 3, lett. a) Reg. CNF n. 6/2014) Il riconoscimento avviene al termine del corso, sulla base delle indicazioni fornite dalla Scuola stessa.</p> |
| <p>§ 12 ISCRIZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI (...omissis...)</p> | | <p>1. L'accesso agli eventi avviene mediante prenotazione on-line sul sito www.ordineavvocatigenova.it (Servizi in Rete-Forma-sfera).</p> <p>2. Sul sito www.ordineavvocatigenova.it viene indicata la data in cui si aprono le iscrizioni ai singoli eventi.</p> <p>3. E' fatto divieto prenotare due o più eventi che si svolgano in contemporanea.</p> <p>4. Coloro che abbiano prenotato un evento e non siano in grado di partecipare allo stesso, devono revocare la prenotazione mediante accesso al sito www.ordineavvocatigenova.it entro le 48 ore feriali antecedenti l'inizio dell'evento.</p> |

| <p>TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA</p> | <p>SINO AL 31-1-2015</p> | <p>A PARTIRE DAL 1-2-2015 (per le parti non modificate rimangono in vigore i criteri adottati sino al 31-1-15)</p> |
|--|---------------------------------|--|
| | | <p>5. Dopo la scadenza del suddetto termine la revoca della prenotazione potrà avvenire solo in presenza di documentati impedimenti sorti successivamente alla scadenza stessa. In questo caso la revoca dovrà essere comunicata mediante segnalazione via mail all'indirizzo. formazione@ordineavvocatigenova.it A pena di irricevibilità la comunicazione dovrà essere immediatamente seguita dal deposito presso la Segreteria dell'Ordine della documentazione relativa all'impedimento.</p> <p>6. La mancata partecipazione ad un evento senza che sia stata validamente revocata la prenotazione, comporta un aumento dei crediti da conseguire nell'anno corrente, in misura pari a quelli assegnati all'evento disertato.</p> <p>7. Nel caso disciplinato al punto 5, la prenotazione si intenderà non validamente revocata se la giustificazione addotta non sarà, previa audizione dell'interessato, ritenuta valida</p> |
| <p>§ 13 SANATORIA</p> <p>Il Consiglio nella seduta del 10 febbraio 2011, preso atto che il Consiglio Nazionale Forense nella riunione amministrativa del 22 gennaio 2011 ha stabilito che gli avvocati che non hanno maturato i 50 crediti formativi nel corso del primo triennio (2008, 2009 e 2010) di applicazione del regolamento sulla formazione permanente, possono recuperare entro il 31 luglio prossimo 15 crediti formativi, fermo restando in ogni caso l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua per il triennio 2011-2013,</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>di fare proprio tale provvedimento, estendendolo anche a quei Colleghi che non abbiano raggiunto i crediti minimi richiesti nei singoli anni 2008, 2009 e 2010.</p> | | |
| <p>§ 14 CREDITI TRIENNIO 2011-2013 CREDITI TRIENNIO 2014-15-16</p> <p>Per quanto concerne il triennio 2011, 2012 e 2013 il Consiglio nella seduta 10 febbraio 2011</p> <p style="text-align: center;">DELIBERA</p> <p>che i Colleghi dovranno raggiungere in ogni singolo anno un minimo di 20 crediti formativi, di cui 3 in materia deontologica e previdenziale, così per un totale di 60 crediti formativi, di cui 9 in materia deontologica e previdenziale.</p> | | <p>Per il triennio 2014-15-16 l'iscritto deve conseguire 60 c.f. di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza forense e deontologia ed etica professionale. Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno 15 c.f., di cui 3 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei c.f. maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura di 5 c.f. per anno. La compensazione è esclusa per le materie obbligatorie (art. 11, nn. 4 e 5 Reg. CNF n. 6/2014)</p> |

| TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA | SINO AL 31-1-2015 | A PARTIRE DAL 1-2-2015 (per le parti non modificate rimangono in vigore i criteri adottati sino al 31-1-15) |
|--|-------------------|---|
| <p>§ 14 bis Avvocati provenienti dal COA di Chiavari</p> | | <p>Il triennio formativo decorre per tutti indistintamente dal 1-1-2015, atteso che il trasferimento a Genova sottende l'aver assolto l'obbligo formativo negli gli anni precedenti.</p> |
| <p>§ 15 EVENTI A PAGAMENTO-DIRITTI DI SEGRETERIA (delibera del 2/12/2010)</p> <p>Il Consiglio, visti i costi anche economici a carico del Consiglio che la procedura di accreditamento/attribuzione dei crediti formativi comporta, delibera di applicare un onere per l'accREDITAMENTO dei corsi a pagamento organizzati da soggetti/enti aventi scopo di lucro, da versarsi nel momento in cui verrà comunicato al soggetto organizzatore che l'evento è stato accreditato dal Consiglio. Tale contributo economico sarà destinato a sostenere le attività formative organizzate gratuitamente dal Consiglio a favore dei Colleghi, anche in considerazione del fatto che a partire dal 2011 gli Avvocati saranno chiamati a maturare un maggiore numero di crediti formativi rispetto al triennio precedente.</p> <p>Il contributo economico anzidetto dovrà essere versato a titolo di diritto fisso di segreteria in misura di euro 100,00.</p> | | <p>Idem precedente criterio (si veda tabella a sinistra)</p> |
| <p>§ 16. FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)</p> | | <p>Il numero dei c.f. conseguiti in modalità FAD non può superare il limite del 40% del totale dei c.f. da conseguire nel triennio (art. 11, co. 6 e art. 19, co. 4, Reg. CNF n. 6/2014).</p> |
| <p>§ 17 Criteri e procedura di accreditamento, verifica delle presenze e Attestato di Formazione continua.</p> | | <p>Si rinvia rispettivamente agli artt. 20, 21, 23 e 24 del Regolamento CNF 16-7-2014, n. 6 richiamato in premessa.</p> |

Nuovo servizio "inBacheca"

il Consiglio dell'Ordine ha elaborato un nuovo servizio gratuito per tutti gli iscritti, dal nome "inBacheca", attivo da giugno. In tal modo, si sono digitalizzati quei classificatori contenenti vari tipi di annunci che venivano depositati in Segreteria in forma cartacea (relativi a cerco/offro di segretarie, praticanti, collaboratori, stanze uso studio, etc.).

La nuova piattaforma ospita, inoltre, quelle proposte di servizi e/o prodotti di terzi, vagliate dall'Ordine, che erano prima pubblicate nella sezione "Agevolazioni" in home page del sito web.

È stata creata inoltre la nuova sezione denominata Trasferta Sharing, area annunci riservata agli Avvocati e ai Praticanti iscritti all'Ordine degli Avvocati di Genova, nella quale i colleghi interessati potranno inserire il loro nominativo indicando data e luogo (foro) della trasferta dichiarando la loro disponibilità o a richiederla ai Colleghi, a svolgere incombenenti di cancelleria con esclusione delle udienze.

Questo servizio è disponibile nell'area riservata Sfera per tutti gli Avvocati e i Praticanti iscritti all'Ordine degli Avvocati di Genova.

All'interno del servizio "inBacheca" sono disponibili tre tipologie di annunci: agevolazioni; trasferta sharing.

NotiziariO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI GENOVA

n. 2 Maggio - Agosto 2015

Quadrimestrale - Reg. Trib. di Genova n. 3/97

Editore: De Ferrari Comunicazione S.r.l.

Direttore responsabile: Fabrizio De Ferrari

Redazione e Amministrazione:
c/o Tribunale di Genova Sped. in A.P. 70% filiale di Genova

Comitato di Redazione:

Alessandro Vaccaro e Alessandro Barca
*Elisabetta Bubba, Federico Cinquegrana,
Simonetta Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo,
Simona Ferro, Barbara Grasso, Angelo Ramoino*

Tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari* e contestuale iscrizione alla pratica forense

Il Consiglio delibera che il prescritto tirocinio svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine (ai sensi dell'art. 41, commi 6 e 7 L. 247/2012) sia riconoscibile anche quando venga svolto contestualmente allo stage formativo presso un Ufficio giudiziario (ai sensi dell'art. 73, comma 13 D.L. n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 ed ai sensi degli artt. 50 e 50 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n. 114) a condizione che sia svolto in modo continuativo e senza interruzione alcuna e che le modalità di effettuazione del tirocinio presso il magistrato siano ritenute compatibili con lo svolgimento effettivo della pratica da parte di questo Consiglio dell'Ordine.

Genova, 16 luglio 2015

Il Presidente del COA
Avv. Alessandro Vaccaro

* Normativa di riferimento:

D.P.R. n. 101/1990:

art. 1, comma 3, prevede che la frequenza dello studio legale ai fini della pratica, che nella accezione che le è propria si intende in via esclusiva, fatte salve le eccezioni consentite, possa essere sostituita da altra frequenza per un periodo non superiore all'anno.

Legge 247/2012:

art. 41, commi 6 e 13 contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio;
art. 44 frequenza degli Uffici giudiziari;
art. 48 ha ridotto a 18 mesi la pratica forense.

D.L. n. 69/2013 convertito nella Legge n. 98/2013:

art. 73
-comma 1, lo stage ha una durata complessiva di 18 mesi;
-comma 5 bis, l'attività di stage è "condotta in collaborazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati (...), secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense";
-comma 10, lo stage può essere svolto "contestualmente ad altre attività, compreso (...) il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato (...) purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione";
-comma 13, l'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale.

D.L. 90/2014 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 114/2014:

art. 50 gli stages possono svolgersi anche presso gli uffici requirenti di primo e secondo grado;
art. 50 bis previsione di borsa di studio per lo stagista.

Parere CNF 10 dicembre 2014, n. 110

Il COA di Ferrara chiede di sapere, in primo luogo, se sia possibile riconoscere al praticante che ha svolto, implicitamente con successo, il periodo di tirocinio formativo ai

sensi dell'art. 73, comma 13, D.L. n. 69/2013, un periodo di pratica pari a 12 mesi. Secondariamente, rappresenta che detti praticanti intenderebbero anche contestualmente iscriversi per il tirocinio in uno Studio Legale, così da svolgere nel medesimo periodo anche gli ulteriori sei mesi di pratica. Osserva, al riguardo, che tale sovrapposizione pare incompatibile con l'effettiva frequentazione dello Studio, ma non ravvisa nel D.L. succitato divieti in tal senso.

La Commissione osserva quanto segue.

(...Omissis...)

Il parere quindi, in riforma del precedente orientamento, è il seguente.

Il tirocinio formativo eseguito presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 comma 13 del D.L. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, può essere svolto contestualmente alla pratica forense di cui all'art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, a condizione che le modalità di effettuazione individuate dal Capo dell'Ufficio giudiziario, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, siano ritenute compatibili. In quest'ottica, il Consiglio dell'Ordine è tenuto a vigilare affinché non venga disattesa la previsione recata dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 101/1990, secondo la quale la frequenza dello studio (legale) non può essere sostituita per più di un anno. Da ciò consegue che, seppur sia praticabile la frequentazione contestuale dello Studio e dell'Ufficio giudiziario, il positivo esito dello stage non potrà far venir meno l'obbligo di frequentare lo Studio legale, ai fini del compimento della pratica, per ulteriori sei mesi.

Detta opportunità non sarà più fruibile a decorrere dalla piena applicabilità alle modalità di effettuazione della pratica forense, propedeutica all'Esame di Stato di cui al Titolo IV, Capo II, della Legge n. 247/2012, delle norme recate dal Titolo IV, Capo I, della suddetta legge, che decorrerà dall'entrata in vigore dei Decreti Ministeriali attuativi.